

REGOLAMENTO STRUTTURA TECNICA

Aggiornamento Libro Secondo: SETTORE UFFICIALI DI GARA

In vigore dal 1° luglio 2014

Approvato con delibera consiliare n.096/11 del 2 giugno 2011, modificato con delibere consiliari n. 103/12 del 16 giugno 2012, n.119/13 del 11 maggio 2013 e con delibera consiliare n. 79/14 del 23 maggio 2014



eliminazioni di frasi e/o di capitoli,



INDICE

LIBRO SECONDO: SETTORE Officiali al Gara	_ 4
TITOLO PRIMO: Organi preposti al SETTORE	_ 4
Art. 17 - Organi preposti al Settore Ufficiali di Gara: elenco, nomina, durata in carica	4
Art. 18 - Coordinatore Nazionale: compiti	4
Art. 19 - Commissioni Nazionali: composizione	
Art. 20 - Commissioni Nazionali <mark>e Responsabile Nazionale del Settore Tecnico</mark> : compiti	5
Art. 21 – Settore Nazionale: incompatibilità	7
Art. 22 - Conferenza Nazionale: composizione, riunioni	7
Art. 23 - Commissario Regionale: nomina, durata in carica	7
Art. 24 - Commissario Regionale: compiti	8
Art. 25 - Commissione Regionale: composizione, nomina, durata in carica	8
Art. 26 - Commissione Regionale: compiti	9
Art. 27 - Commissario Regionale e Commissione Regionale: incompatibilità	9
Art. 28 - Conferenza Regionale: composizione, riunioni	9
Art. 29 - Commissario Provinciale: nomina, durata in carica	9
Art. 30 - Commissario Provinciale: compiti	
Art. 31 - Commissione Provinciale: composizione, nomina, durata in carica	_ 10
Art. 32 - Commissione Provinciale: compiti	_ 11
Art. 33 - Commissario Provinciale e Commissione Provinciale: incompatibilità	_ 11
Art. 34 - Conferenza Provinciale: composizione, riunioni	_11
TITOLO SECONDO: Gli Ufficiali di Gara	11
Art. 35 - Ufficiali di Gara: nozione	_11
Art. 36 - Ufficiali di gara: Segnapunti - nomina e requisiti generali	
Art. 37 - Ufficiali di gara: Arbitri - nomina e requisiti generali	
Art. 38 - Ufficiali di gara: Osservatori - nomina e requisiti generali	_ 12
Art. 39 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - nomina e requisiti generali	
Art. 40 - Ufficiali di gara: Supervisori Arbitrali di Beach Volley - nomina e requisiti generali	
Art. 41 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato - nomina e requisiti generali	_13
Art. 42 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato - nomina e requisiti generali	_13
Art. 43 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Osservatore Associato - nomina e requisiti generali	_ 14
Art. 44 - Ufficiali di Gara : inquadramento territoriale	_ 14
Art. 45 - Ufficiali di Gara: esclusione; riammissione	_ 14
Art. 46 - Ufficiali di Gara: esercizio delle funzioni; condizioni	_ 15
Art. 47 - Ufficiali di Gara : doveri	_ 15
Art. 48 - Ufficiali di gara: infrazioni disciplinari	_ 16
Art. 49 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Categorie: classificazione	_16
Art. 50 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Funzioni: definizione ed effetti	_16
Art. 51 - Ufficiali di gara - Segnapunti - Incompatibilità	_16
Art. 52 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Categorie: classificazione	_16
Art. 53 - Arbitri Categoria Provinciale - Attività Indoor: classificazione	_17
Art. 54 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Indoor: classificazione.	_ 17
Art. 55 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Indoor: classificazione	_17
Art. 56 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Beach: classificazione	_18



REGOLAMENTO STRUTTURA TECNICA Aggiornamento Libro Secondo: SETTORE UFFICIALI DI GARA

Art. 57 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Beach: classificazione	18
Art. 58 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione	
Art. 59 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità	19
Art. 60 - Ufficiali di Gara - Arbitro - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito indoor	
Art. 61 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito beach	22
Art. 62 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Qualifiche	22
Art. 63 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Riconoscimenti	22
Art. 64 - Ufficiali di gara: Arbitri - Incompatibilità	
Art. 65 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Categorie: classificazione	23
Art. 66 - Osservatori Categoria Regionale: classificazione.	23
Art. 67 - Osservatori Categoria Nazionale: classificazione	24
Art. 68 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione	
Art. 69 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità	
Art. 70 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Funzioni: definizione ed effetti	25
Art. 71 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Riconoscimenti	25
Art. 72 - Ufficiali di gara: Osservatori - Incompatibilità	26
Art. 73 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Categorie: classificazione	26
Art. 74 - Delegati Arbitrali - Categoria Nazionale: classificazione	26
Art. 75 - Conferme di categoria e di ruolo: modalità	26
Art. 76 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti	
Art. 77 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - Incompatibilità	27
Art. 78 - Ufficiali di Gara - Supervisori Arbitrali - Categorie: classificazione	28
Art. 79 - Conferma di categoria: modalità	28
Art. 80 - Ufficiali di gara: Supervisori Arbitrali - Incompatibilità	28
Art. 81 - Ufficiali di Gara - Supervisori Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti	28
TITOLO TERZO: La Qualificazione degli Ufficiali di Gara	28
Art. 82 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara	 29
Art. 83 - Qualificazione degli ufficiali di gara: Istituzione della figura di Docente	
Art. 84 – Corso per la nomina a Segnapunti e corso per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato	
Art. 85 - Corso per la nomina ad Arbitro indoor e corso per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato	
Art. 86 - Corso per la nomina ad Arbitro beach	32
Art. 87 - Corso per la nomina ad Osservatore e corso per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato	32 32
Art. 88 - Corsi per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri della Categoria Regionale in ambito indoc	
n ambito beach	32
Art. 89 - Corsi per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Osservatori della Categoria Regionale	33
Art. 90 - Corso per la nomina di Delegato Arbitrale	33
Art. 91 - Corsi per la nomina di Supervisore Arbitrale e di abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale pe	r
ornei Nazionali Giovanili	33
Art. 92 - Corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea	34
Art. 93 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico nei Campionati di Serie A1	34
Art. 94 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video Check	34
Art. <mark>95</mark> - Raduni precampionato per gli ufficiali di gara	34
Art <mark>. 96</mark> - Riunioni Tecniche Periodiche (RTP) per gli ufficiali di gara	35
Art. <mark>97</mark> - Corsi di aggiornamento per gli ufficiali di gara	35



LIBRO SECONDO: SETTORE UFFICIALI DI GARA

TITOLO PRIMO: ORGANI PREPOSTI AL SETTORE

Art. 17 - Organi preposti al Settore Ufficiali di Gara: elenco, nomina, durata in carica

- 1. Sono preposti al Settore Ufficiali di Gara i seguenti organi:
 - 1) il Coordinatore Nazionale;
 - 2) le Commissioni Nazionali ed il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 3) la Conferenza Nazionale;
 - 3) il Commissario Regionale;
 - 4) la Commissione Regionale;
 - 6) la Conferenza Regionale;
 - 5) il Commissario Provinciale;
 - 6) la Commissione Provinciale;
 - 9) la Conferenza Provinciale.
- 2. Gli Organi di cui ai punti 1 e 2 sono nominati dal Consiglio Federale.
- 3. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico agli organi di cui ai punti 1 e 2 ove ne constati gravi disfunzioni.
- 4. Gli Organi di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5, 1.6 sono nominati rispettivamente dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali.

Le nomine di cui ai punti 1.3 e 1.5 vengono ratificate dal Consiglio Federale con cadenza semestrale.

- 5. Per tutti i componenti di cui ai punti 1 e 2, l'incarico dura una stagione agonistica; per le peculiarità delle attività di Beach Volley e del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, l'incarico temporale della Commissione coincide i rispettivi incarichi coincidono con l'anno solare.
- 6. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti di cui ai punti 1 e 2, gli stessi vengono integrati, per nomina, dal Consiglio Federale.
- 7. Nell'ambito dell'attività del Settore sono previsti incontri collegiali a carattere nazionale (Conferenza Nazionale), a carattere regionale (Conferenza Regionale), a carattere provinciale (Conferenza Provinciale).

Art. 18 - Coordinatore Nazionale: compiti

- 1. Al Coordinatore Nazionale sono demandati i seguenti compiti:
 - 1) coordina le Commissioni Nazionali, curando la loro interfunzionalità;
 - 2) sovrintende al corretto funzionamento del settore; sottopone al Consiglio Federale le proposte atte a garantirne l'ulteriore sviluppo o ad eliminarne eventuali carenze; segnala al Consiglio Federale eventuali disfunzioni del settore negli ambiti regionale e provinciale;
 - 3) ratifica i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli ufficiali di gara della categoria regionale ai sensi del successivo articolo 82, punti 1b.1 e 1b.2;
 - 4) verifica che gli ufficiali di gara adempiano correttamente e nei termini previsti al tesseramento annuale;
 - 5) propone al Settore Tecnico Nazionale Consiglio Federale eventuali modifiche alla Casistica relativa alle Regole di Gioco ed ai sistemi di arbitraggio, sentito anche il parere del Responsabile delle Regole di Gioco e del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 6) <mark>è responsabile della cura la</mark> programmazione e l'organizzazione dei raduni precampionato degli Ufficiali di Gara delle Categorie Nazionali in collaborazione con il Settore Tecnico Nazionale Ufficiali di Gara (S.T.N.-U.G.); le rispettive Commissioni e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 7) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Federale affidate alla propria competenza;
 - 8) propone al Consiglio Federale l'attribuzione delle qualifiche di "Arbitro Benemerito", "Osservatore Benemerito" e "Arbitro d'Onore";
 - 9) sovrintende alla gestione, in ambito beach, dei Supervisori Tecnici e dei Direttori di Competizione;



- e) responsabile dei flussi informativi e delle comunicazioni indirizzate alla CEV e alla FIVB relative all'attività degli Arbitri Internazionali;
- 10) assolve gli altri compiti demandatigli dal Consiglio Federale o dal presente Regolamento.
- 2. Il Consiglio Federale, al fine di coadiuvare il Coordinatore e le Commissioni Nazionali nello svolgimento degli incarichi assegnati, può istituire una segreteria di settore con la nomina di uno o più collaboratori, il cui incarico ha durata annuale.
- 3. Il Consiglio Federale, sentito il parere del Coordinatore Nazionale, può nominare un Referente del territorio, al fine di collaborare con lo stesso per quanto concerne l'attività nell'ambito periferico (regioni / province) per l'attività internazionale che lo coadiuvi nei compiti di cui al presente articolo 18, punto 1, comma 9. Tale incarico ha durata annuale.

Art. 19 - Commissioni Nazionali: composizione

- 1. Le Commissioni Nazionali sono così individuate:
 - a) Commissione di Ruolo A;
 - b) Commissione di Ruolo B1;
 - c) Commissione di Ruolo B2;
 - d) Commissione Valutazione Prestazioni;
 - e) Commissione di Beach Volley;
 - f) Commissione per il Territorio.
- 2. Ogni Commissione è composta da un Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Commissari, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa.
 - 3. Fa parte della Commissione Ruolo A il Responsabile dei Delegati Arbitrali.
- 4. Fanno parte della Commissione di Ruolo B1 e della Commissione di Ruolo B2 il Responsabile Nazionale degli Osservatori e, se nominato, il Vice Responsabile Nazionale.
- 3. Fanno parte della Commissione Valutazione Prestazioni il Responsabile dei Delegati Arbitrali, il Responsabile Nazionale degli Osservatori e, se nominato, il Vice Responsabile Nazionale degli Osservatori.
- 4. Fanno parte della Commissione per il Territorio il Referente per la qualificazione degli Ufficiali di Gara della Categoria Regionale ed il Referente per le attività di reclutamento e mantenimento degli arbitri della Categoria Provinciale.
- 5. Per l'attuazione dei propri compiti, le Commissioni possono avvalersi della collaborazione di ulteriori e qualificati tecnici ed esperti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Coordinatore Nazionale.

Art. 20 - Commissioni Nazionali e Responsabile Nazionale del Settore Tecnico: compiti

- 1. Le Commissioni Nazionali di cui ai commi a),b),c),d),e) dell'articolo 19 sono tenute a far rispettare la corretta applicazione, da parte degli ufficiali di gara, delle Regole di Gioco e di tutte le disposizioni emanate in proposito. garantiscono la corretta applicazione, da parte degli ufficiali di gara, di ogni disposizione relativa all'attività nazionale.
 - 2. La Commissione di Ruolo A provvede a:
 - 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri di ruolo A, dei delegati arbitrali nei campionati di Serie A1 e A2 e dei G.d.L.;
 - 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri di ruolo A, dei delegati arbitrali dei giudici di linea da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
 - 3) formulare al Coordinatore Nazionale eventuali proposte per la partecipazione di arbitri di ruolo A ai corsi per "Candidato Internazionale";
 - 4) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.
 - 3. La Commissione di Ruolo B1 provvede a:
 - 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri e degli osservatori di ruolo B1 nei campionati di Serie B1;



- 2) predisporre, di concerto con la Commissione di Ruolo A, il piano d'impiego dei giudici di linea da utilizzare nei campionati in cui è previsto il loro utilizzo;;
- 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri e degli osservatori di ruolo B1 da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 3) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

4. La Commissione di Ruolo B2 provvede a:

- 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri e degli osservatori di ruolo B2 nei campionati di Serie B2;
- 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri e degli osservatori di ruolo B2 da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 3) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

5. La Commissione Valutazione Prestazioni provvede a:

- 1) predisporre, secondo le linee guida impartite dal Coordinatore e sentite le esigenze delle Commissioni dei Ruoli A, B1 e B2, i modelli di valutazione delle prestazioni arbitrali avendo cura di aggiornarli annualmente in funzione di novità regolamentari e/o di mutate esigenze di rilevazione;
- 2) predisporre il piano operativo per le designazioni dei Delegati Arbitrali nei campionati di Serie A1 e A2 e degli Osservatori di Ruolo B1 e di Ruolo B2 nei rispettivi campionati;
- 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni dei Delegati Arbitrali e degli Osservatori da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 4) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

6. La Commissione di Beach Volley provvede a:

- 1) predisporre, nel corso della stagione, il piano di impiego degli arbitri di 1° e di 2° livello;
- 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri di 1° e di 2° livello da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 3) formulare al Coordinatore Nazionale eventuali proposte per la partecipazione di arbitri di 1° livello a corsi per "Candidato Internazionale";
- 4) predisporre, nel corso della stagione, il piano di impiego dei Supervisori Arbitrali per le manifestazioni e per i Tornei Nazionali Giovanili a calendario;
- 5) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni dei Supervisori Arbitrali da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 6) assolvere gli altri compiti demandatigli dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale tra i quali rientra la predisposizione, nel corso della stagione, del piano di impiego dei Supervisori Tecnici e dei Direttori di Competizione nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Beach Volley.

7. La Commissione per il Territorio provvede a:

- 1) promuovere, in stretta collaborazione con le Commissioni Regionali, le iniziative più efficaci per sviluppare la qualificazione tecnico/comportamentale degli Ufficiali di Gara della categoria regionale;
- 2) definire, in stretta collaborazione con le Commissioni Provinciali, processi di reclutamento e di mantenimento degli Arbitri della categoria provinciale al fine di ridurre il fenomeno del drop-out nei primi anni di attività;
- 3) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

Al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico sono demandati i seguenti compiti:

- 1) sovrintende ai processi formativi degli Ufficiali di Gara di categoria nazionale nel rispetto delle linee guida fornite dal Coordinatore Nazionale;
- 2) partecipa ai lavori dell'Area Sviluppo e Formazione ai fini dell'uniformità delle metodologie didattiche e formative nell'ambito Federale;
- 3) coordina l'attività dei Docenti Nazionali;



- 4) identifica, nell'ambito della autonomia delle Scuole Regionali Ufficiali di Gara, tematiche-argomenti di particolare rilievo su cui indirizzare le attività formative degli UG di categoria regionale e provinciale;
- 5) comunica all'Area Sviluppo e Formazione ed al Coordinatore Nazionalei nominativi dei tesserati che hanno partecipato con esito positivo ai corsi di abilitazione per la nomina a Docente regionale e mantiene aggiornato, con periodicità annuale, l'elenco dei Docenti Regionali abilitati;
- 6) assolve gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

Art. 21 - Settore Nazionale: incompatibilità

- 1. L'incarico di Coordinatore Nazionale, <mark>e/o</mark> di Componente delle Commissioni Nazionali <mark>e di Responsabile Nazionale del Settore Tecnico</mark> è incompatibile con la qualifica di:
 - 1) Ufficiale di Gara;
 - 2) Commissario Regionale;
 - 3) Componente della Commissione Regionale;
 - 4) Commissario Provinciale;
 - 5) Componente della Commissione Provinciale;
 - 6) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
 - 7) Presidente o Componente di Comitato Regionale;
 - 8) Presidente o Componente di Comitato Provinciale;
 - 9) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali;
 - 10) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 11) Componente della Commissione Nazionale Allenatori;
 - 12) Componente della Commissione Medica Nazionale;
 - 13) Allenatore;
 - 14) Atleta.

Art. 22 - Conferenza Nazionale: composizione, riunioni

- La Conferenza Nazionale è composta dai Commissari Regionali. Con cadenza biennale la Conferenza vedrà anche la partecipazione dei Commissari Provinciali. In tale occasione la stessa sarà organizzata su base interregionale.
- 2. La Conferenza ha funzione consultiva su quanto attiene alla gestione, allo stato ed allo sviluppo tecnico organizzativo del settore.
- 3. Le riunioni della Conferenza vengono convocate dalla Segreteria Generale su richiesta del Coordinatore Nazionale.
 - 4. La Conferenza Nazionale si riunisce almeno una volta nel corso della stagione agonistica.
- 5. Il Coordinatore Nazionale fissa data e sede di svolgimento; predispone altresì l'ordine del giorno degli argomenti da trattare anche su indicazione dei Commissari Regionali.
- 6. Il verbale della riunione deve essere inviato ai componenti della Conferenza, al Consiglio Federale ed ai Presidenti dei Comitati Regionali.
- 7. In caso di impedimento del Commissario, il Comitato Regionale potrà indicare, tra i componenti della Commissione Regionale, il nominativo del sostituto.

Art. 23 - Commissario Regionale: nomina, durata in carica

- 1. Il Commissario Regionale è preposto al funzionamento ed allo sviluppo del settore nell'ambito della regione.
- 2. Il Commissario Regionale è nominato dal Comitato Regionale di competenza; la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Federale.
- 3. Il Commissario Regionale dura in carica per una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Regionale.



- 4. In caso di dimissioni o di incompatibilità, il Comitato Regionale nomina, entro e non oltre 60 giorni, un nuovo Commissario che resta in carica per il periodo di cui al precedente comma 3.
- 5. Nel caso in cui il Comitato Regionale deliberi di sostituire il Commissario Regionale nel corso della stagione sportiva, dovrà predisporre una nota specifica all'attenzione del Consiglio Federale motivando il provvedimento e dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Commissario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla delibera adottata.
- 6. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico al Commissario Regionale ove ne constati gravi disfunzioni. In caso di revoca, il Comitato Regionale procederà alla nomina di un altro Commissario secondo la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 24 - Commissario Regionale: compiti

- 1. E' il referente dell'attività degli ufficiali di gara in regione.
- 2. Cura la preparazione tecnica comportamentale degli arbitri (indoor e beach) e degli osservatori della categoria regionale.
- 3. Ratifica i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli ufficiali di gara della categoria provinciale ai sensi del successivo articolo 82, punti 1a.1 e 1a.3 e provvede ad inoltrare la documentazione alla segreteria del Settore Nazionale secondo quanto previsto dalle circolari attuative
- 4. Inoltra al Settore Nazionale, per la necessaria ratifica, i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli ufficiali di gara della categoria regionale ai sensi del successivo articolo 82, punti 1b.1 e 1b.2.
- 5. Sovrintende all'attività dei Commissari Provinciali e segnala agli organi competenti (Comitato Provinciale, Comitato Regionale, Coordinatore Nazionale) le eventuali disfunzioni.
 - 6. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale affidate alla propria competenza.
- 7. Collabora con il Settore Tecnico Regionale (S.T.R.) per la predisposizione degli elaborati di supporto alla formulazione dei programmi inerenti il settore.
- 7. Inoltra al Comitato Regionale le proposte di partecipazione degli arbitri e degli osservatori della categoria regionale ai corsi per l'inserimento nella categoria nazionale.
- 8. Predispone la relazione annuale riepilogativa dell'attività degli ufficiali di gara di propria competenza e la trasmette al Comitato Regionale e al Coordinatore Nazionale nel rispetto delle norme e dei termini stabiliti dalle circolari di attuazione.
- 9. Segnala al Coordinatore Nazionale i nominativi degli arbitri e degli osservatori da proporre al Consiglio Federale per l'attribuzione della qualifica di "Benemerito".
 - 10. Adempie alle altre disposizioni fissate annualmente dal Coordinatore Nazionale.

Art. 25 - Commissione Regionale: composizione, nomina, durata in carica

- 1. La Commissione Regionale è presieduta dal Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Commissari, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa, nonché dal Responsabile della Scuola Regionale degli Ufficiali di Gara (S.R.U.G.) e dal Referente Regionale Osservatori ove nominati.
 - 2. I Componenti della Commissione Regionale sono nominati dal Comitato Regionale.
- 3. La Commissione Regionale dura in carica per una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Regionale.
- 4. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti, gli stessi vengono integrati secondo la procedura di cui al precedente comma 2 e restano in carica per il periodo di cui al precedente comma 3.
- 5. Il Comitato Regionale può revocare l'incarico <mark>o alla Commissione</mark> ad un <mark>suo</mark> componente <mark>della Commissione</mark> ove ne constati la disfunzione; in quest'ipotesi si procederà alla nomina di <mark>un altra Commissione o di</mark> un altro componente.



6. L'incarico di Commissario Regionale è compatibile con <mark>gli incarichi</mark> di Responsabile della Scuola Regionale degli Ufficiali di Gara e di Referente Regionale Osservatori.

Art. 26 - Commissione Regionale: compiti

- 1. La Commissione Regionale è preposta a:
 - 1) sovrintendere alla corretta applicazione, da parte degli arbitri e degli osservatori impegnati nei campionati regionali e nell'attività beach, delle Regole di Gioco, nonché di tutte le disposizioni federali emanate a livello nazionale e regionale, per quanto di competenza;
 - 2) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego degli arbitri e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri indoor, degli arbitri beach e degli osservatori della categoria regionale;
 - 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri (indoor e beach), degli osservatori appartenenti alla categoria regionale e predisporre la documentazione idonea per le proposte di avanzamento per la stagione agonistica successiva.

Art. 27 - Commissario Regionale e Commissione Regionale: incompatibilità

- 1. L'incarico di Commissario Regionale e di Componente della Commissione Regionale è incompatibile con la qualifica di:
 - 1) Coordinatore Nazionale;
 - 2) Componente delle Commissioni Nazionali o Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 3) Commissario Provinciale;
 - 4) Componente della Commissione Provinciale;
 - 5) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
 - 6) Presidente di Comitato Regionale o Componente dello stesso Comitato;
 - 7) Presidente di Comitato Provinciale o Componente dello stesso Comitato;
 - 8) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali;
 - 9) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 10) Allenatore;
 - 11) Atleta.

Art. 28 - Conferenza Regionale: composizione, riunioni

- 1. La Conferenza Regionale è composta dai Commissari Provinciali di tutte le province della regione.
- 2. La Conferenza ha funzione consultiva per quanto attiene alla gestione, allo stato ed allo sviluppo tecnico organizzativo del settore.
- 3. La Conferenza si riunisce almeno due volte nel corso della stagione agonistica su convocazione del Presidente del Comitato Regionale.
- 4. Il Commissario Regionale, d'intesa con il Comitato Regionale, fissa data e sede di svolgimento; predispone altresì l'ordine del giorno degli argomenti da trattare anche su indicazione dei Commissari Provinciali.
 - 5. Il verbale della riunione dovrà essere inviato al Comitato Regionale e al Coordinatore Nazionale.
- 6. In caso di impedimento del Commissario, il Comitato Provinciale potrà indicare, tra i componenti della Commissione Provinciale, il nominativo del sostituto.

Art. 29 - Commissario Provinciale: nomina, durata in carica

- 1. Il Commissario Provinciale è preposto al funzionamento ed allo sviluppo del settore nell'ambito della provincia.
- 2. Il Commissario Provinciale è nominato dal Comitato Provinciale di competenza; la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Federale.
- 3. Il Commissario Provinciale dura in carica per una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Provinciale.



- 4. In caso di dimissioni o di incompatibilità, il Comitato Provinciale nomina, entro e non oltre 60 giorni, un nuovo Commissario che resta in carica per il periodo di cui al precedente comma 3.
- 5. Nel caso in cui il Comitato Provinciale deliberi di sostituire il Commissario Provinciale nel corso della stagione sportiva, dovrà predisporre una nota specifica all'attenzione del Consiglio Federale e del Comitato Regionale motivando il provvedimento e dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Commissario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla delibera adottata.
- 6 Il Consiglio Federale può revocare <mark>l'incarico</mark> al Commissario Provinciale ove ne constati gravi disfunzioni. A seguito della revoca, il Comitato Provinciale procederà alla nomina di un altro Commissario secondo la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 30 - Commissario Provinciale: compiti

- 1. E' il referente di tutta l'attività degli ufficiali di gara in provincia.
- 2. Cura la preparazione tecnica comportamentale degli arbitri della categoria provinciale e, d'intesa con il Comitato Provinciale, ogni iniziativa per il reclutamento di nuovi arbitri e per il mantenimento degli stessi.
- 3. E' responsabile della gestione tecnico-organizzativa dei corsi per nuovi arbitri indetti dal Comitato Provinciale e in tal senso interfacciandosi, a tal proposito, collaborando con i Settori Tecnici Provinciale e Regionale e con il Commissario Regionale. con la Commissione Regionale.
- 4. Aggiorna il "Quadro Provinciale" degli ufficiali di gara che trasmette, con cadenza periodica, al Commissario Regionale.
- 5. Inoltra al Commissario Regionale, per la necessaria ratifica, i risultati dei corsi e delle prove di esame di cui al punto comma 3 ai sensi del successivo articolo 82, punti 1a.1 e 1a.3
- 6. Indice le riunioni tecniche di cui al successivo articolo <mark>96</mark>; invia i relativi verbali al Commissario Regionale ed alla Segreteria del Settore Nazionale nei modi e nei tempi stabiliti dalle circolari di attuazione.
 - 7. Cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Provinciale affidate alla propria competenza.
- 8. Collabora con il Settore Tecnico Provinciale per la predisposizione degli elaborati di supporto alla formulazione dei programmi inerenti al Settore.
- 8. Avanza al Comitato Provinciale le proposte di promozione degli arbitri dalla categoria provinciale a quella regionale; inoltra successivamente tali proposte al Commissario Regionale entro i termini stabiliti dalle circolari annuali di attuazione.
- 9. Predispone la relazione annuale riepilogativa dell'attività degli ufficiali di gara inseriti nel quadro provinciale di propria competenza e la trasmette al Comitato Provinciale ed al Commissario Regionale, nel rispetto delle norme e dei termini stabiliti dalle circolari di attuazione.
 - 10. Adempie alle altre disposizioni fissate annualmente dal Commissario Regionale.

Art. 31 - Commissione Provinciale: composizione, nomina, durata in carica

- 1. La Commissione Provinciale è composta dal Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Commissari, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa, nonché dal Referente Provinciale Osservatori, se nominato.
 - 2. I Componenti della Commissione Provinciale sono nominati dal Comitato Provinciale di competenza.
- 3. La Commissione Provinciale dura in carica per una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Provinciale.
- 4. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti, gli stessi vengono integrati secondo la procedura di cui al precedente comma 2 e restano in carica per il periodo di cui al precedente comma 3.
- 5. Il Comitato Provinciale può revocare l'incarico <mark>o alla Commissione</mark> ad un <mark>suo</mark> componente <mark>della Commissione</mark> ove ne constati la disfunzione; in questa ipotesi si procederà alla nomina di <mark>un altra Commissione o di</mark> un altro componente.



Art. 32 - Commissione Provinciale: compiti

- 1. La Commissione Provinciale è preposta a:
 - 1) sovrintendere alla corretta applicazione, da parte degli arbitri impegnati nei campionati provinciali, delle Regole di Gioco, nonché di tutte le disposizioni federali emanate a livello nazionale, regionale e provinciale per quanto di competenza;
 - 2) predisporre il piano operativo per le designazioni degli arbitri della categoria provinciale;
 - 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni dei segnapunti e degli arbitri della categoria provinciale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 33 - Commissario Provinciale e Commissione Provinciale: incompatibilità

- 1. L'incarico di Commissario Provinciale <mark>e</mark> di Componente della Commissione Provinciale è incompatibile con la qualifica di:
 - 1) Coordinatore Nazionale;
 - 2) Componente delle Commissioni Nazionali o Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 3) Commissario Regionale;
 - 4) Componente della Commissione Regionale;
 - 5) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
 - 6) Presidente o Componente di Comitato Regionale;
 - 7) Presidente o Componente di Comitato Provinciale;
 - 8) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali;
 - 9) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 10) Allenatore;
 - 11) Atleta.

Art. 34 - Conferenza Provinciale: composizione, riunioni

- 1. La Conferenza Provinciale è la riunione degli ufficiali di gara inseriti nel "Quadro Provinciale".
- 2. La Conferenza ha funzione consultiva per quanto attiene alla gestione ed allo sviluppo tecnico ed organizzativo.
 - 3. La Conferenza si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente del Comitato Provinciale.
- 4. Il Commissario Provinciale, d'intesa con il Comitato Provinciale e sentito anche il Commissario Regionale, fissa l'ordine del giorno con gli argomenti oggetto di trattazione.
- 5. Possono partecipare alla Conferenza tutti gli ufficiali di gara del "Quadro Provinciale" che siano in regola con il tesseramento e che non stiano espiando la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato ai sensi del Regolamento Giurisdizionale.
 - 6. Il verbale della riunione dovrà essere inviato al Comitato Provinciale e al Commissario Regionale.

TITOLO SECONDO: GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 35 - Ufficiali di Gara: nozione

- 1. Sono Ufficiali di Gara gli aderenti alla FIPAV tesserati in qualità di:
 - a) Segnapunti;
 - b) Arbitro;
 - c) Osservatore;
 - d) Delegato Arbitrale;
 - e) Supervisore Arbitrale di Beach Volley.

nonché, come successivamente precisato, i tesserati abilitati a svolgere le funzioni di:

- h) Segnapunti Associato;
- i) Arbitro Associato;



I) Osservatore Associato.

Art. 36 - Ufficiali di gara: Segnapunti - nomina e requisiti generali

- 1. Possono essere nominati Segnapunti i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne passate in giudicato;
 - 3)abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore;
 - 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.1 ed abbiano superato il relativo esame finale;
 - 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
- 2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 37 - Ufficiali di gara: Arbitri - nomina e requisiti generali

- 1. Possono essere nominati arbitri sia nell'ambito indoor che nell'ambito beach i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie; in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore;
 - 4) abbiano frequentato i corsi di formazione indicati nel successivo articolo 82, punto 1a.3 ed abbiano superato i relativi esami finali;
 - 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
- 2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 38 - Ufficiali di gara: Osservatori - nomina e requisiti generali

- 1. Possono essere nominati Osservatori i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano compiuto il 25° anno di età;
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore;
 - 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1b.2 ed abbiano superato il relativo esame finale;
 - 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
- 2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 39 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - nomina e requisiti generali

- 1. Possono essere nominati Delegati Arbitrali i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano compiuto il 30° anno di età;
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore;
 - 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1c.4 ed abbiano superato il relativo esame finale;



- 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
- 2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 40 - Ufficiali di gara: Supervisori Arbitrali di Beach Volley - nomina e requisiti generali

- 1. Possono essere nominati, nell'ambito beach, Supervisori Arbitrali i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano compiuto il 25° anno di età;
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore;
 - 4) siano stati Arbitri di 1° livello per almeno tre stagioni agonistiche;
 - 5) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1c.9 ed abbiano superato il relativo esame finale;
 - 6) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.
- 2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 41 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato - nomina e requisiti generali

- 1. Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
 - 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - 2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.2;
 - 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
- 2. Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1 e A2.
- 3. I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.
 - 4. Ai Segnapunti Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34,44,45,95,96,97.

Art. 42 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato - nomina e requisiti generali

- 1. Possono essere abilitati alle funzioni di arbitro associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
 - 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - 2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.4;
 - 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
- 2. Possono altresì svolgere le funzioni di arbitro associato gli ufficiali di gara tesserati come osservatori o delegati arbitrali, nonché i segnapunti che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1a.4.
- 3. Le funzioni di arbitro associato possono essere svolte solo nelle fasi provinciali dei campionati di categoria fino all' Under 16/F e Under 17 M e/o solo nei campionati provinciali fino alla 2° divisione.
- 4. I tesserati abilitati alle funzioni di arbitro associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente, a partire dal 55° anno di età, un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore. fermo restando l'obbligo, a partire dal 55° anno di età, di presentare annualmente un certificato di sana e robusta costituzione fisica.



5. Agli Arbitri Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34,44,45,95,96,97.

Art. 43 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Osservatore Associato - nomina e requisiti generali

- 1. Possono essere abilitati alle funzioni di osservatore associato gli arbitri indoor appartenenti alla Categoria Nazionale che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 82, punto 1b.3.
- 2. Possono altresì svolgere le funzioni di osservatore associato gli ufficiali di gara tesserati come delegati arbitrali.
- 3. Le funzioni di osservatore associato possono essere svolte solo nei campionati regionali e/o provinciali.
- 4. L'attività di osservatore associato svolta nei campionati regionali è equiparata a quella degli osservatori della categoria regionale ed è riconosciuta, come periodo di permanenza nel ruolo, per gli effetti del successivo art. 69 comma 1, punto 2.
- 5. Gli arbitri di Ruolo B2, eventualmente abilitati alle funzioni di osservatore associato, potranno essere impiegati nei soli campionati provinciali.

Art. 44 - Ufficiali di Gara: inquadramento territoriale

- 1. Gli ufficiali di gara in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli vengono inseriti nel quadro della provincia dello Stato italiano nel cui ambito si trova il comune presso il quale hanno la residenza /il domicilio (quadro provinciale). Tale inquadramento è compito del Commissario Provinciale.
- 2. All'inizio ed al termine di ogni stagione agonistica, secondo le norme emanate annualmente, sarà compito del Commissario Provinciale trasmettere al Commissario Regionale l'elenco aggiornato degli ufficiali di gara inquadrati nel quadro provinciale.
- 3. Sarà cura del Commissario Regionale trasmettere al Coordinatore Nazionale l'elenco aggiornato degli ufficiali di gara inquadrati nei quadri provinciali di tutte le province della regione di riferimento.
- 4. Nel caso in cui un ufficiale di gara richieda per motivi personali di poter svolgere l'attività locale in una provincia diversa da quella nel cui quadro è inserito, dovrà inoltrare debita e motivata comunicazione al proprio Commissario Provinciale indicando la nuova provincia di interesse. Il Commissario Provinciale valuterà i motivi della richiesta e, se li riterrà fondati, contatterà il Commissario Provinciale della provincia interessata trasmettendogli la documentazione così come indicato nelle circolari di attuazione e dismetterà l'ufficiale di gara dal quadro, informando il Commissario Regionale. Il nuovo Commissario Provinciale competente inserirà l'ufficiale di gara nel proprio quadro ed informerà il proprio Commissario Regionale.
- 5. Se il trasferimento avviene tra province di regioni diverse, nell'iter del trasferimento dovranno essere necessariamente coinvolti i Commissari Regionali interessati.
- 6. In caso di problematiche che dovessero emergere, i Commissari Provinciali o Regionali interessati dovranno relazionare al Coordinatore Nazionale che si esprimerà sull'accoglimento o meno della richiesta.

Art. 45 - Ufficiali di Gara: esclusione; riammissione

- 1. L'esclusione è disposta dal Coordinatore Nazionale, anche su segnalazione dei Commissari Provinciali e/o Regionali.
 - 2. L'esclusione può essere:
 - 1) definitiva (dismissione o cancellazione dai quadri operanti);
 - 2) temporanea (sospensione o messa fuori quadro).
 - 3. L'esclusione definitiva deve essere disposta quando:
 - 1) l'ufficiale di gara abbia presentato espressa dichiarazione di dimissioni;



- 2) l'ufficiale di gara non abbia rinnovato il tesseramento annuale entro i termini previsti dalle circolari attuative emanate in proposito;
- 3) l'ufficiale di gara abbia ricevuto una o più sospensioni per un periodo complessivo superiore ai dodici mesi o sia stato radiato;
- 4) l'ufficiale di gara sia stato dismesso dall'ultima categoria di appartenenza (provinciale per i segnapunti e per gli arbitri indoor, regionale per gli arbitri di beach e per gli osservatori).
- 4. Con l'esclusione definitiva disposta nelle ipotesi previste dal precedente comma 3 del presente articolo, l'ufficiale di gara cessa la propria appartenenza alla FIPAV.
 - 5. L'esclusione temporanea deve essere disposta quando:
 - 1) si sia verificato uno dei motivi di incompatibilità previsti dagli articoli 51,64,72,77 e 80;
 - 2) l'ufficiale di gara abbia ricevuto la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato ai sensi del Regolamento Giurisdizionale per un periodo pari od inferiore ai dodici mesi. L'esclusione deve intendersi per tutta la durata della squalifica.
- 6. Gli ufficiali di gara esclusi temporaneamente conservano tutti i diritti connessi alla loro posizione federale ma non possono essere inseriti nei ruoli operanti.
- 7. Gli ufficiali di gara esclusi temporaneamente possono essere riammessi nel quadro, su espressa richiesta da presentare entro sei tre mesi dal venir meno della causa ostativa, secondo quanto di seguito precisato:
 - 1) con riferimento al punto <mark>5</mark>, comma 1 al venir meno del motivo di incompatibilità <mark>e comunque non oltre dodici mesi. Tale limitazione temporale non si applica per incarichi ricoperti nell'ambito del Settore NazionaleU.G.:</mark>
 - 2) con riferimento al punto 5, comma 2 al termine del periodo di sospensione.

Art. 46 - Ufficiali di Gara: esercizio delle funzioni; condizioni

1. Condizione essenziale per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di gara è l'inserimento nel quadro di cui al precedente articolo 44 e la permanenza nello stesso.

Art. 47 - Ufficiali di Gara: doveri

- 1. Gli ufficiali di gara debbono:
 - 1) rispettare gli obblighi imposti a tutti gli aderenti alla FIPAV dallo Statuto e dai Regolamenti Federali; del Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
 - 2) tenere in ogni circostanza un comportamento adeguato alla funzione;
 - 3) attenersi alle disposizioni tecnico comportamentali contenute nelle circolari attuative;
 - 4) curare periodicamente la propria preparazione tecnica e l'approfondimento delle normative, partecipando alle attività federali di formazione e di aggiornamento.
- 2. Gli ufficiali di gara che operano in ambito beach sono altresì tenuti anche al rispetto delle norme contenute nel Regolamento Federale di Beach Volley.
- 3. Gli Ufficiali di gara sono tenuti a non rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di comunicazione o dichiarazioni pubbliche anche attraverso siti internet, posta elettronica, forum, blog, social networks etc. con riferimento alla propria attività di tesserato o nei confronti di altri tesserati, salvo espressa autorizzazione dei rispettivi Responsabili (Commissario Provinciale per gli Ufficiali di Gara della categoria provinciale, Commissario Regionale per gli Ufficiali di Gara della categoria regionale, Coordinatore Nazionale per gli Ufficiali di Gara della categoria nazionale). Sarà compito dei Commissari Provinciali e Regionali informare il Coordinatore Nazionale in proposito e fornire, su richiesta, copia della documentazione concernente le dichiarazioni rese dall'ufficiale di gara.
- 4. Nell'ambito degli ufficiali di gara, gli arbitri di sesso femminile in stato di gravidanza sono tenuti ad informare del loro stato le Commissioni del Ruolo a cui appartengono (nel caso di Arbitri della Categoria Regionale impiegati nei campionati nazionali anche le Commissioni Nazionali di riferimento) ed in tale periodo non potranno essere designati in gare di alcun campionato. Al termine di tale periodo, gli Arbitri saranno reinseriti nel Ruolo di appartenenza.



- 5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo costituisce infrazione disciplinare.
- 6. Gli obblighi previsti al comma 1, punti 1 e 2 nonché ai commi 3 e 4 valgono anche per i Segnapunti Associati e per gli Arbitri Associati.

Art. 48 - Ufficiali di gara: infrazioni disciplinari

- 1. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari degli ufficiali di gara ed i procedimenti per la loro applicazione sono previsti nel Regolamento Giurisdizionale.
- 2. Per i Segnapunti Associati e per gli Arbitri Associati la competenza ad accertare eventuali violazioni ed adottare eventuali provvedimenti è, in prima istanza, del Giudice Unico Provinciale.

Art. 49 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Categorie: classificazione

- 1. Gli ufficiali di gara, tesserati in qualità di Segnapunti, vengono classificati nella categoria provinciale e nel ruolo provinciale.
 - 2. Sono Segnapunti coloro che sono inseriti nell'apposito ruolo dal Comitato Provinciale.
 - 3. I segnapunti potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 50 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Funzioni: definizione ed effetti

- 1. Gli ufficiali di gara, tesserati in qualità di Segnapunti, esercitano le funzioni di segnapunti nelle gare di tutti i campionati ad eccezione di quelli di Serie A1 e A2.
- 2. Gli ufficiali di gara, tesserati in qualità di Segnapunti, possono altresì svolgere le funzioni di arbitro associato qualora abbiano superato il corso di abilitazione previsto (art.82 punto 1a.4).

Art. 51 - Ufficiali di gara - Segnapunti - Incompatibilità

- 1. Il tesseramento in qualità di Segnapunti è incompatibile con quello di:
 - 1) Arbitro;
 - 2) Osservatore;
 - 3 Delegato Arbitrale;
 - 4) Supervisore Arbitrale di Beach Volley;
 - 5) Presidente o dirigente di sodalizio affiliato;
 - 6) Allenatore.
- 2. Le funzioni di Segnapunti sono quelle e solo quelle indicate all'art.49.
- 3. Le funzioni di Segnapunti sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Coordinatore Nazionale del Settore, Componente di Commissione Nazionale del Settore, Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
 - 3) Presidente o Componente di Comitato Regionale;
 - 4) Presidente o Componente di Comitato Provinciale;
 - 5) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali;
- 4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Segnapunti viene escluso temporaneamente dal quadro degli ufficiali di gara ai sensi dell'articolo 45.

Art. 52 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di gara, tesserati in qualità di Arbitri, vengono classificati nelle seguenti Categorie:

Attività Indoor:

Arbitri della Categoria Provinciale;

Arbitri della Categoria Regionale;



Arbitri della Categoria Nazionale.

Attività Beach:

Arbitri della Categoria Regionale;

Arbitri della Categoria Nazionale.

Art. 53 - Arbitri Categoria Provinciale - Attività Indoor: classificazione

- 1. Gli arbitri indoor della Categoria Provinciale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo Provinciale;
 - b) Arbitri Master Provinciali.
- 2. Sono Arbitri di Ruolo Provinciale gli arbitri che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Provinciale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati provinciali e partecipano alle attività federali del settore.
- 3. Gli arbitri potranno rimanere nel Ruolo Provinciale fino al compimento del 55° anno di età.
- 4. Sono Arbitri Master Provinciali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della categoria provinciale.
- 5. L'Arbitro Master può dirigere gare dei Campionati Provinciali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Provinciale degli Ufficiali di Gara, fino al compimento del 65° anno, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore.

Art. 54 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Indoor: classificazione.

- 1. Gli arbitri indoor della Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo Regionale;
 - b) Arbitri Master Regionali.
- 2. Sono Arbitri di Ruolo Regionale gli arbitri che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati regionali e partecipano alle attività federali del settore.
- 3. Gli arbitri potranno rimanere nel Ruolo Regionale fino al compimento del 55° anno di età.
- 4. Sono Arbitri Master Regionali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della categoria regionale e/o nazionale.
- 5. L'Arbitro Master può dirigere gare dei Campionati Regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale degli Ufficiali di Gara, fino al compimento del 65° anno, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore.

Art. 55 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Indoor: classificazione

- 1. Gli arbitri indoor della Categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo B2;
 - b) Arbitri di Ruolo B1;
 - c) Arbitri di Ruolo A.
 - a1) Sono arbitri di Ruolo B2 gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - a2) L'inserimento nel Ruolo B2 attribuisce all'arbitro il diritto di esercitare le relative funzioni nei Campionati Nazionali di Serie B2.



- b1) Sono arbitri di Ruolo B1 gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
- b2) L'inserimento nel Ruolo B1 attribuisce all'arbitro il diritto di esercitare le relative funzioni nei Campionati Nazionali di Serie B1.
- c1) Sono arbitri di Ruolo A gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale:
- c2) L'inserimento nel Ruolo A attribuisce all'arbitro il diritto di esercitare le relative funzioni nei Campionati Nazionali di Serie A1 e A2.
- c3) Per gli arbitri di Ruolo A è obbligatorio presentare annualmente un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.
- 2. Gli arbitri di cui sopra terminano la loro attività <mark>in campo</mark> nazionale al compimento del 55° anno di età.

Art. 56 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Beach: classificazione

- 1. Gli arbitri di Beach Volley di Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 3° Livello;
 - b) Arbitri Master di Beach Volley.
- 2. Sono Arbitri di 3° Livello gli arbitri che:
 - 1)) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati e nei tornei provinciali e regionali e partecipano alle attività federali del settore.
- 3. Gli arbitri di 3° livello potranno rimanere nel ruolo regionale fino al compimento del 55° anno di età.
- 4. Sono Arbitri Master Regionali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della categoria regionale e/o nazionale.
- 5. L'Arbitro Master può dirigere gare in manifestazioni regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale degli Ufficiali di Gara, fino al compimento del 65° anno, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore.

Art. 57 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Beach: classificazione

- 1. Gli arbitri di Beach Volley della Categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 2° Livello;
 - b) Arbitri di 1° Livello.
 - a1. Sono arbitri di 2° Livello gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - a2. L'inserimento nel 2° Livello attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei tornei e nei campionati nazionali, così come annualmente indicato nelle normative emesse.
 - b1. Sono arbitri di 1° Livello gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - b2. L'inserimento nel 1° Livello attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei tornei e nei campionati nazionali, così come annualmente indicato nelle normative emesse.
- 2. Gli arbitri di cui sopra terminano la loro attività in campo nazionale al compimento del 55° anno di età.



Art. 58 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione

- 1. E' ammesso il passaggio da una categoria inferiore ad una immediatamente superiore (progressione di categoria) e da una categoria superiore ad una immediatamente inferiore (retrocessione di categoria). Le progressioni e le retrocessioni di categoria vengono pertanto così definite:
 - 1) nell'ambito indoor, dalla categoria provinciale a quella regionale e viceversa e da quella regionale a quella nazionale e viceversa;
 - 2) nell'ambito beach, dalla categoria regionale a quella nazionale e viceversa.
- 2. Nella categoria nazionale è ammesso il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore (progressione di ruolo) e da un ruolo superiore ad uno inferiore (retrocessione di ruolo). Le progressioni e le retrocessioni di ruolo vengono così definite:
 - 1) nell'ambito indoor, dal ruolo B2 al ruolo B1 e viceversa e dal ruolo B1 al ruolo A e viceversa;
 - 2) nell'ambito beach, dal 2° livello al 1° livello e viceversa.

Art. 59 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità

- 1. Arbitri indoor della Categoria Provinciale:
 - 1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono dismessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Provinciale in occasione della stesura annuale del Ruolo Provinciale approvato dal Comitato Provinciale. Sarà cura del Commissario Provinciale, sentito il parere del Comitato Provinciale, proporre l'avanzamento degli arbitri di ruolo provinciale più meritevoli al Commissario Regionale che sottoporrà i nominativi ritenuti idonei alla ratifica del Comitato Regionale;
 - 2) Gli arbitri di ruolo provinciale potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno un'intera stagione agonistica;
 - 3) Gli arbitri retrocessi dalla categoria regionale in quella provinciale potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nella categoria regionale dopo aver svolto attività meritoria nei campionati provinciali per almeno un'intera stagione agonistica.
- 2. Arbitri indoor della Categoria Regionale:
 - 1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono retrocessi nella categoria provinciale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del Ruolo Regionale approvato dal Comitato Regionale. Sarà cura del Commissario Regionale, sentito il parere del Comitato Regionale, predisporre l'elenco degli arbitri di Ruolo Regionale partecipanti al corso per il passaggio nella categoria nazionale (Ruolo B2) da inoltrare al Coordinatore Nazionale;
 - 2) Gli arbitri di ruolo regionale potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;
 - 3) Gli arbitri retrocessi dal ruolo B2 della categoria nazionale potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento un ritorno nella categoria nazionale (ruolo B2) dopo aver svolto attività meritoria nei campionati regionali per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.
- 3. Arbitri indoor della Categoria Nazionale:
 - a) Arbitri di Ruolo B2;
 - b) Arbitri di Ruolo B1;
 - c) Arbitri di Ruolo A.
 - a1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo B2 o vengono retrocessi nel ruolo regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di ruolo B2 approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale;
 - a2) Gli arbitri del ruolo B2 potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno tre stagioni agonistiche complete;
 - a3) Gli arbitri retrocessi dal ruolo B1 al ruolo B2 potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nel ruolo B1 dopo aver svolto attività meritoria per almeno tre stagioni agonistiche nei campionati di Serie B2 e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.



- a4) Gli arbitri del Ruolo B2 che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.
- b1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo B1 o vengono retrocessi nel ruolo B2 secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Ruolo B1 approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale;
- b2) Gli arbitri del ruolo B1 potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno tre stagioni agonistiche complete;
- b3) Gli arbitri retrocessi dal ruolo A al ruolo B1 potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nel Ruolo A dopo aver svolto attività meritoria per almeno tre stagioni agonistiche nei campionati di Serie B1 e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.
- b4) Gli arbitri del Ruolo B1 che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.
- c1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo A o vengono retrocessi nel ruolo B1 secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Ruolo A approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.
- c2) Gli arbitri del Ruolo A che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

4. Arbitri di Beach Volley della Categoria Regionale:

- 1) Gli arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono dismessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del Ruolo Regionale approvato dal Comitato Regionale. Sarà cura del Commissario Regionale, sentito il parere del Comitato Regionale, segnalare gli arbitri più meritevoli alla Commissione di Beach Volley Nazionale che, dopo averne verificato le qualità in tornei di caratura nazionale, sottoporrà i nominativi ritenuti idonei per una promozione all'approvazione del Coordinatore Nazionale ed alla successiva delibera del Consiglio Federale in occasione della stesura dei ruoli:
- 2) Gli arbitri di 3° livello potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;
- 3) Gli arbitri retrocessi dal 2° livello della categoria nazionale potranno essere riproposti per il ritorno in tale livello dopo aver svolto attività meritoria in campo regionale per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

5. Arbitri di Beach Volley della Categoria Nazionale:

- a) Arbitri di 2° Livello;
- b) Arbitri di 1° Livello.
- a1) Gli arbitri vengono confermati nel 2° livello o vengono retrocessi nel ruolo regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Beach Volley approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberata dal Consiglio Federale;
- a2) Gli arbitri potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche complete;
- a3) Gli arbitri retrocessi dal 1° al 2° livello potranno essere riproposti per il ritorno al 1° livello dopo aver svolto attività meritoria per almeno due stagioni agonistiche nel 2° livello e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;
- a4) Gli arbitri del 2° Livello che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni nazionali, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.
- b1) Gli arbitri vengono confermati nel 1° livello o vengono retrocessi nel 2° livello secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Beach Volley approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.



b2) Gli arbitri del 1° Livello che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare nelle manifestazioni nazionali, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

Art. 60 - Ufficiali di Gara - Arbitro - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito indoor

- 1. Le funzioni previste per gli Arbitri Indoor sono:
 - 1) 1° Arbitro;
 - 2) 2° Arbitro;
 - 3) Giudice di Linea;
 - 4) Segnapunti addetto al referto cartaceo;
 - 5) Segnapunti addetto al referto elettronico;
 - 6) Addetto al Video Check;
 - 7) Osservatore Associato;
 - 8) Tutte le funzioni arbitrali dell'attività beach di cui al successivo art. 61, dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'art.82, comma 1, punto 1b.1.
- 2. Gli arbitri sono designati ad espletare le funzioni di 1° e 2° arbitro nelle gare dei campionati corrispondenti al ruolo nel cui ambito sono inquadrati.
- 3. Gli stessi possono essere designati ad espletare le medesime funzioni in gare di campionati di serie inferiori rispetto al ruolo nel quale sono inquadrati e, a titolo sperimentale, anche in gare di campionati per cui sono previsti arbitri del ruolo immediatamente superiore.
- 4. Per quanto riguarda la funzione di Giudice di Linea nei campionati indicati annualmente dalle circolari in proposito, la stessa può essere svolta da:
 - 1) arbitri di ruolo B1 annualmente proposti dalla Commissione di Ruolo B1; e ritenuti idonei dalla Commissione di Ruolo A;
 - 2) arbitri di ruolo B2 annualmente proposti dalla Commissione di Ruolo B2; e ritenuti idonei dalla Commissione di Ruolo A;
 - 3) arbitri di ruolo regionale proposti dal Commissario Regionale che abbiano superato l'apposito corso a carattere nazionale di cui all'articolo 82 comma 1, punto 1c.5.
- 5. Per quanto riguarda la funzione di Segnapunti addetto al referto cartaceo, la stessa può essere svolta da:
 - 1) arbitri di categoria provinciale e/o regionale nei campionati provinciali, regionali, nazionali di B2 e di B1; 2) arbitri di categoria regionale e nazionale fino al Ruolo B1, nei campionati di Serie A1 e A2.
- 6. Per quanto riguarda la funzione di Segnapunti addetto al referto elettronico, la stessa può essere svolta, nel rispetto delle modalità sotto indicate:
 - 1) nei campionati di Serie A1, da arbitri della categoria nazionale dei Ruoli B1 e B2 e da arbitri di ruolo regionale proposti dal Commissario Regionale che abbiano superato l'apposito corso a carattere nazionale di cui all'articolo 82, punto 1c.6.
 - 2) nei campionati di Serie A2, da arbitri della categoria regionale e nazionale fino al Ruolo B1.
- 7. Per quanto riguarda la funzione di Addetto al Video Check nei campionati indicati annualmente dalle circolari in proposito, la stessa può essere svolta da:
 - 1) arbitri di ruolo B1 annualmente proposti dalla Commissione di Ruolo B1 che hanno superato l'apposito corso di cui all'articolo 82 comma 1, punto 1c.7;
 - 2) arbitri di ruolo B2 annualmente proposti dalla Commissione di Ruolo B2 che hanno superato l'apposito corso di cui all'articolo 82, punto 1c.7.
- 8. Gli arbitri, per espletare le funzioni di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del comma 1 vengono designati dalle Commissioni indicate annualmente in specifica circolare emanata dal Coordinatore Nazionale.
- 9. Per quanto riguarda la funzione di Osservatore Associato nei campionati regionali e/o provinciali, la stessa può essere svolta dagli arbitri della categoria nazionale che abbiano superato il corso di abilitazione così come indicato all'articolo 82 comma 1, punto 1b.3. Gli arbitri del Ruolo B2 potranno svolgere le funzioni di osservatore associato nei soli campionati provinciali.



Art. 61 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito beach

- 1. Le funzioni previste per gli Arbitri beach sono
 - 1) 1° Arbitro;
 - 2) 2° Arbitro;
 - 3) Segnapunti addetto al referto cartaceo;
 - 4) Giudice di Linea;
 - 5) Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili (riservata ai soli Arbitri Internazionali che hanno superato i corsi di abilitazione di cui all'art. 82, comma 1, punto 1c.10).
 - 6) Tutte le funzioni arbitrali dell'attività indoor dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'art.82, comma 1, punto 1a.3.

Art. 62 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Qualifiche

- 1. Gli Arbitri indoor della Categoria Nazionale di ruolo A possono conseguire le seguenti qualifiche:
 - 1) Candidato Internazionale, dopo aver superato il corso indetto dalla Federazione Internazionale;
 - 2) Internazionale, a seguito di nomina da parte della Federazione Internazionale;
 - 3) Arbitro F.I.V.B., a seguito di nomina da parte della Federazione Internazionale.
- 2. Gli Arbitri di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1 verranno segnalati alle Commissioni Europea ed Internazionale dal Coordinatore Nazionale.
- 3. Gli arbitri non confermati nel Ruolo A non verranno più segnalati alle Commissioni Europea ed Internazionale e, conseguentemente, non potranno più svolgere attività internazionale.
- 4. Gli Arbitri di beach volley della Categoria Nazionale di 1° livello possono conseguire le seguenti qualifiche:
 - 1) Candidato Internazionale, dopo aver superato il corso indetto dalla Federazione Internazionale;
 - 2) Internazionale, a seguito di nomina da parte della Federazione Internazionale.
- 5 Gli Arbitri di cui ai punti 1 e 2 del comma 4 verranno segnalati alle Commissioni Europea ed Internazionale dal Coordinatore Nazionale.
- 6. Gli arbitri non confermati nel 1° Livello non verranno più segnalati alle Commissioni Europea ed Internazionale e, conseguentemente, non potranno più arbitrare in campo internazionale.
- 7. La qualifiche di Arbitro Internazionale indoor e di Arbitro Internazionale beach sono tra di loro incompatibili.

Art. 63 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Riconoscimenti

- 1. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, nomina Arbitri Benemeriti gli arbitri segnalati dai Commissari Regionali che:
 - 1) non facciano più parte dei quadri arbitrali operanti;
 - 2) abbiano svolto attività meritoria per almeno venti stagioni agonistiche, di cui almeno dieci come Arbitro delle Categorie Nazionali in ambito indoor o in ambito beach;
 - 3) in alternativa, abbiano ricoperto per almeno sedici anni, anche non consecutivi, l'incarico di Fiduciario Arbitri Provinciale e/o di Fiduciario Arbitri Regionale e/o di Commissario Provinciale e/o di Commissario Regionale.
- 2. Gli Arbitri Benemeriti possono svolgere le funzioni di Osservatore e/o di Delegato Arbitrale dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'art. 82, punti 1b.2, 1c.3 e 1c.4.
 - 3. Gli Arbitri Benemeriti hanno diritto al tesseramento gratuito.
- 4. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, può nominare Arbitri d'Onore gli arbitri che:
 - 1) non facciano più parte dei quadri arbitrali operanti;



- 2) abbiano svolto attività meritoria per almeno venti stagioni agonistiche ed abbiano diretto gare in Campionati del Mondo e/o Olimpiadi in ambito indoor o in ambito beach;
- 3) in alternativa al punto 2, abbiano diretto gare nei campionati di Serie A ed abbiano fatto parte di Commissioni Nazionali del Settore per almeno dodici anni, anche non consecutivi.
- 5. Gli Arbitri d'Onore possono svolgere i compiti di Osservatore e/o di Delegato Arbitrale dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'art. 82, punti 1b.2, 1c.3 e 1c.4.
 - 6. Gli Arbitri d'Onore hanno diritto al tesseramento gratuito.

Art. 64 - Ufficiali di gara: Arbitri - Incompatibilità

- 1. Il tesseramento in qualità di arbitro indoor è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Osservatore;
 - 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Presidente o dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Arbitro Beach;
 - 7) Supervisore Arbitrale di Beach Volley;
 - 8) Supervisore Tecnico di Beach Volley;
- 2. Il tesseramento in qualità di arbitro beach è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Osservatore;
 - 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Presidente o dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Arbitro Indoor;
 - 7) Supervisore Unico di Beach Volley;
 - 8) Supervisore Arbitrale di Beach Volley;
 - 9) Supervisore Tecnico di Beach Volley.
 - 10) Direttore di Competizione
- 3. Il tesseramento come arbitro è incompatibile con quello di atleta, allorché l'arbitro stesso viene inserito nei ruoli della categoria nazionale.
 - 4. Le funzioni di arbitro sono quelle e solo esclusivamente quelle indicate agli articoli 60 e 61.
 - 5. Le funzioni di arbitro sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Coordinatore Nazionale del Settore, Componente di Commissione Nazionale del Settore, Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
 - 3) Presidente o Componente di Comitato Regionale;
 - 4) Presidente o Componente di Comitato Provinciale;
 - 5) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali, Regionali e Provinciali.
- 6. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, l'arbitro viene escluso temporaneamente dal quadro degli ufficiali di gara ai sensi dell'articolo 45.

Art. 65 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Categorie: classificazione

- 1. Gli Ufficiali di gara, tesserati in qualità di Osservatori, vengono classificati nelle seguenti Categorie:
 - 1) Osservatori della Categoria Regionale;
 - 2) Osservatori della Categoria Nazionale.

Art. 66 - Osservatori Categoria Regionale: classificazione.

- 1. Gli Osservatori della Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Osservatore di Ruolo Regionale;



- b) Osservatori Master Regionali.
- 2. Sono Osservatori di ruolo regionale gli osservatori che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di osservatore nei Campionati Regionali e/o Provinciali e partecipano alle attività federali del settore.
- 3. Gli osservatori potranno rimanere nel Ruolo Regionale fino al compimento del 65° anno di età.
- 4. Sono Osservatori Master Regionali gli osservatori che:
 - 1) hanno compiuto il 65° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte delle categorie regionali e/o nazionali.
- 5. L'Osservatore Master può svolgere attività agonistica nei Campionati Regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale degli Ufficiali di Gara, fino al compimento del 70° anno, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del Settore.
- 6. Possono far parte degli Osservatori Master Regionali anche i Delegati Arbitrali che, avendo compiuto il 65° anno di età, inoltrano al Commissario Regionale la richiesta di proseguire l'attività nei Campionati Regionali e Provinciali e di partecipare alle attività federali del settore.

Art. 67 - Osservatori Categoria Nazionale: classificazione

- 1. Gli Osservatori della categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Osservatori di Ruolo B2;
 - b) Osservatori di Ruolo B1.
 - a1) Sono osservatori di ruolo B2 gli osservatori che vengono inserititi in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - a2) La nomina ad Osservatore di ruolo B2 attribuisce il diritto di esercitare le funzioni di osservatore nei campionati nazionali di Serie B2.
 - b1) Sono osservatori di ruolo B1 gli osservatori che vengono inserititi in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - b2) La nomina ad Osservatore Nazionale di Ruolo B1 attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei Campionati Nazionali di Serie B1.
- 2. Gli osservatori potranno rimanere nella Categoria Nazionale fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 68 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione

- 1. E' ammesso il passaggio da una categoria inferiore ad una immediatamente superiore (progressione di categoria) e da una categoria superiore ad una immediatamente inferiore (retrocessione di categoria). Le progressioni e le retrocessioni di categoria vengono pertanto così definite:
 - 1) dalla categoria regionale a quella nazionale e viceversa.
- 2. Nella categoria nazionale è ammesso il solo passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore (progressione di ruolo). La progressione viene così definita:
 - 1) dal ruolo B2 al ruolo B1.

Art. 69 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità

- 1. Osservatori della Categoria Regionale:
 - 1) Gli osservatori vengono confermati nel ruolo o vengono dismessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del Ruolo Regionale approvato dal Comitato Regionale. Sarà cura del Commissario Regionale, sentito il parere del Comitato Regionale, predisporre l'elenco degli osservatori di Ruolo Regionale partecipanti al corso per il passaggio nella Categoria Nazionale (Ruolo B2) da inoltrare al Coordinatore Nazionale;



- 2) Gli osservatori potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale:
- 3) Gli osservatori retrocessi dal ruolo B2 della categoria nazionale potranno essere riproposti per il ritorno nel medesimo ruolo dopo aver svolto attività meritoria nei campionati regionali per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.
- 2. Osservatori della Categoria Nazionale:
 - a) Osservatori di Ruolo B2;
 - b) Osservatori di Ruolo B1.
 - a1) Gli osservatori vengono confermati nel ruolo B2 o vengono retrocessi nel ruolo regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Valutazione Prestazioni Nazionale di Ruolo B2 approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale;
 - a2) Gli osservatori potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche;
 - a3) Gli osservatori del Ruolo B2 che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.
 - b1) Gli osservatori vengono confermati nel Ruolo B1 o vengono retrocessi nella categoria regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Valutazione Prestazioni Nazionale di Ruolo B1 approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.
 - b2) Gli osservatori del Ruolo B1 che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

Art. 70 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Funzioni: definizione ed effetti

- 1. Le funzioni previste per gli Osservatori sono:
 - 1) Osservatore;
 - 2) Arbitro Associato.
 - 3) Tutte le funzioni non arbitrali nell'ambito beach.
- 2. Gli osservatori sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle gare dei campionati corrispondenti al ruolo nel cui ambito sono inquadrati e nelle gare dei campionati delle serie inferiori rispetto al ruolo di inquadramento.
- 3. Le funzioni di osservatore possono essere svolte anche da Componenti del Settore Nazionale su indicazione del Coordinatore Nazionale.
- 4. Gli stessi possono essere designati, a titolo sperimentale, anche in gare di campionati per cui sono previsti osservatori del ruolo immediatamente superiore.
- 5. Per quanto riguarda la funzione di arbitro associato, la stessa può essere svolta nei campionati previsti all'articolo 42. nei campionati giovanili di categoria e/o nei campionati provinciali fino alla 2° divisione.
- 6. Per quanto riguarda l'ambito beach, l'Osservatore può svolgere le funzioni di Supervisore Arbitrale, una volta superato il corso di abilitazione di cui all'art. 82, punto 1c.9 nonché le funzioni di Supervisore Unico, di Supervisore Tecnico e di Direttore di Competizione, una volta che sia stato abilitato dalle competenti strutture.

Art. 71 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Riconoscimenti

- 1. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, nomina Osservatori Benemeriti gli osservatori segnalati dai Commissari Regionali che:
 - 1) non facciano più parte dei quadri osservatori operanti;



- 2) abbiano svolto attività meritoria, anche in qualità di arbitro, per almeno venti stagioni agonistiche, di cui almeno dieci come Osservatore nei campionati nazionali;
- 3) in alternativa, abbiano ricoperto per almeno sedici anni, anche non consecutivi, l'incarico di Referente Regionale Osservatori;
- 4) non abbiano già conseguito il riconoscimento di Arbitro Benemerito o Arbitro d'Onore.
- 2. Gli Osservatori Benemeriti possono svolgere le funzioni di Delegato Arbitrale dopo aver superato il corso di abilitazione di cui all'art. 82 comma-1, punto 1c 4.
 - 3. Gli Osservatori Benemeriti hanno diritto al tesseramento gratuito.

Art. 72 - Ufficiali di gara: Osservatori - Incompatibilità

- 1. Il tesseramento in qualità di Osservatore è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Arbitro indoor;
 - 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Presidente o dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Atleta;
 - 7) Arbitro beach.
- 2. Le funzioni di Osservatore sono sono quelle e solo esclusivamente quelle indicate all'articolo 70.
- 3. Le funzioni di Osservatore sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Coordinatore Nazionale del Settore, Componente di Commissione Nazionale del Settore;
 - 1) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
 - 2) Presidente o Componente di Comitato Regionale;
 - 3) Presidente o Componente di Comitato Provinciale;
 - 4) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali e Regionali.
- 4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, l'osservatore viene escluso temporaneamente dal quadro degli ufficiali di gara ai sensi dell'articolo 45.

Art. 73 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di gara, tesserati in qualità di Delegati Arbitrali, vengono classificati nella Categoria Nazionale.

Art. 74 - Delegati Arbitrali - Categoria Nazionale: classificazione

- 1. I Delegati Arbitrali della categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Delegati Arbitrali di Ruolo A.
- 2. Sono Delegati Arbitrali di Ruolo A i tesserati che, su proposta del Coordinatore Nazionale, vengono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
- 3. La nomina a Delegato Arbitrale di Ruolo A attribuisce il diritto di esercitare tale funzione nei Campionati Nazionali di Serie A1 e A2;
- 4. I Delegati Arbitrali potranno svolgere tale funzione fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 75 - Conferme di categoria e di ruolo: modalità

1. I Delegati Arbitrali della Categoria Nazionale vengono confermati nel Ruolo A o vengono dismessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Ruolo A Commissione Valutazione Prestazioni approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.



2. I Delegati Arbitrali che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno dismessi dal Ruolo.

Art. 76 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti

- 1. Le funzioni previste per i Delegati Arbitrali sono:
 - 1) Delegato Arbitrale;
 - 2) Osservatore;
 - 3) Osservatore Associato;
 - 4) Arbitro Associato;
 - 5) Tutte le funzioni non arbitrali nell'ambito beach.
- 2. I Delegati Arbitrali sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle gare dei campionati di Serie A1 e A2.
- 3. Le funzioni di Delegato Arbitrale possono essere svolte anche da Componenti del Settore Nazionale nonché da componenti italiani delle Commissioni di Arbitraggio C.E.V. e F.I.V.B, su indicazione del Coordinatore Nazionale.
- 4. I Delegati Arbitrali, individuati dal Responsabile Nazionale dei Delegati Arbitrali e dal Responsabile Nazionale degli Osservatori dalla Commissione Valutazione Prestazioni sulla base di significative esperienze pregresse in qualità di Osservatore, possono svolgere anche la funzione di Osservatore nei Campionati di Serie B1 e di Serie B2.
- 5. Per quanto riguarda la funzione di osservatore associato, la stessa può essere svolta nei campionati regionali e provinciali.
- 6. Per quanto riguarda la funzione di arbitro associato, la stessa può essere svolta nei campionati previsti all'articolo 42. nei campionati giovanili di categoria provinciali e/o nei campionati provinciali fino alla 2° divisione.
- 7 Per quanto riguarda l'ambito beach, il Delegato Arbitrale può svolgere le funzioni di Supervisore Arbitrale di Beach Volley, una volta superato il corso di abilitazione di cui all'art. 82, punto 1c.9 nonché le funzioni di Supervisore Unico, di Supervisore Tecnico e di Direttore di Competizione, una volta che sia stato abilitato dalle competenti strutture.

Art. 77 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - Incompatibilità

- 1. Il tesseramento in qualità di Delegato Arbitrale è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Arbitro indoor;
 - 3) Osservatore;
 - 4) Presidente o dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Atleta;
 - 7) Arbitro beach.
- 2. Le funzioni di Delegato Arbitrale sono quelle e solo esclusivamente quelle indicate all'articolo 76.
- 3. Le funzioni di Delegato Arbitrale sono incompatibili con gli incarichi di:

1) Coordinatore Nazionale del Settore, Componente di Commissione Nazionale del Settore;

- 1) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
- 2) Presidente o Componente di Comitato Regionale;
- 3) Presidente o Componente di Comitato Provinciale;
- 4) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali e Regionali.
- 4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Delegato Arbitrale viene escluso temporaneamente dal quadro degli ufficiali di gara ai sensi dell'articolo 45.



Art. 78 - Ufficiali di Gara - Supervisori Arbitrali - Categorie: classificazione

- 1. Gli Ufficiali di gara, tesserati in qualità di Supervisori Arbitrali nell'ambito Beach, vengono classificati nella seguente Categoria:
 - 1) Supervisori Arbitrali della Categoria Nazionale.
- 2. Sono Supervisori Arbitrali i tesserati che:
 - 1) vengono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - 2) svolgono le funzioni previste nelle Manifestazioni a carattere Nazionale.
- 3. I Supervisori Arbitrali potranno svolgere attività agonistica fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 79 - Conferma di categoria: modalità

- 1. I Supervisori Arbitrali vengono confermati nella categoria nazionale o vengono dismessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Beach Volley approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.
- 2. I Supervisori Arbitrali che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal Settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni nazionali, verranno dismessi dal Ruolo.

Art. 80 - Ufficiali di gara: Supervisori Arbitrali - Incompatibilità

- 1. Il tesseramento in qualità di Supervisore Arbitrale è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2)Arbitro;
 - 3) Presidente di sodalizio affiliato;
 - 4) Allenatore o Maestro;
 - 5) Atleta;
- 2. Le funzioni di Supervisore Arbitrale sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Coordinatore Nazionale del Settore o Componente di Commissione Nazionale del Settore
 - 1) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale;
 - 2) Presidente o Componente di Comitato Regionale;
 - 3) Presidente o Componente di Comitato Provinciale;
 - 4) Componente di Commissioni Giurisdizionali Nazionali e Regionali.
- 3. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Supervisore viene escluso temporaneamente dal quadro degli ufficiali di gara ai sensi dell'articolo 45.

Art. 81 - Ufficiali di Gara - Supervisori Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti

- 1. I Supervisori Arbitrali sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle manifestazioni di beach volley a carattere nazionale.
- 2. Le funzioni di Supervisore Arbitrale possono essere svolte anche dai Supervisori Tecnici abilitati. che abbiano ottenuto l'abilitazione, avendo superato il corso di cui all'articolo 82 comma 1c. 5.
- 3. Le funzioni di Supervisore Arbitrale possono essere svolte anche da Componenti del Settore Nazionale su indicazione del Coordinatore Nazionale.
- 4. Per quanto riguarda l'ambito indoor, il Supervisore Arbitrale può svolgere le funzioni del Delegato Arbitrale e/o dell'Osservatore, una volta superato i corsi di abilitazione di cui all'art. 82, punti 1b.2 e 1c.4.

TITOLO TERZO: LA QUALIFICAZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA



Art. 82 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara

- 1. La qualificazione degli ufficiali di gara si attua ai vari livelli territoriali, così come di seguito riportato:
 - 1. Riepilogo dei Corsi:
 - 1a. Corsi Base indetti dai Comitati Provinciali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Provinciali:
 - 1) corso per la nomina di Segnapunti;
 - 2) corso di abilitazione per la funzione di segnapunti associato;
 - 3) corso per la nomina di Arbitro indoor;
 - 4) corso di abilitazione per la funzione di arbitro associato.
 - 1b. Corsi Base indetti dai Comitati Regionali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali:
 - 1) corso per la nomina di Arbitro beach;
 - 2) corso per la nomina di Osservatori;
 - 3) corso di abilitazione per la funzione di osservatore associato.
 - 1c. Corsi indetti dal Settore Nazionale e sotto la responsabilità del Coordinatore Nazionale:
 - 1) corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri della Categoria Regionale nell'ambito indoor:
 - 2) corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Osservatori della Categoria Regionale;
 - 3) corso per l'inserimento in organico di nuovi Osservatori della Categoria Nazionale provenienti dai Ruoli Arbitrali della Categoria Nazionale;
 - 4) corso per l'inserimento in organico di nuovi Delegati Arbitrali;
 - 5) corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea;
 - 6) corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico;
 - 7) corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video Check;
 - 8) corso e partecipazione a manifestazioni giovanili di carattere nazionale per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri della Categoria Regionale nell'ambito beach;
 - 9) corso per l'inserimento in organico di nuovi Supervisori Arbitrali nell'ambito beach;
 - 10) corso di abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Giovanili Nazionali di Beach Volley.
 - 2. Raduni precampionato per gli ufficiali di gara:
 - 2a. Raduno della categoria provinciale a cura della Commissione Provinciale;
 - 2b. Raduno della categoria regionale a cura della Commissione Regionale;
 - 2c. Raduno della categoria nazionale a cura delle rispettive Commissioni.
 - 3. Riunioni tecniche periodiche a cura del Commissario Provinciale della Commissione Provinciale.
 - 4. Corsi di aggiornamento.
 - 5. Altre iniziative approvate dal Consiglio Federale.

Art. 83 - Qualificazione degli ufficiali di gara: Istituzione della figura di Docente

- 1. Al fine di perseguire un costante processo di qualificazione degli ufficiali di gara, il Settore Nazionale e le Commissioni Regionali il S.T.N.-U.G. ed il S.T.R. si avvalgono di Docenti appositamente formati.
 - 2. I Docenti Ufficiali di Gara vengono classificati in:
 - a) Docenti Regionali nell'ambito indoor e nell'ambito beach;
 - b) Docenti Nazionali nell'ambito indoor e nell'ambito beach;
 - a1) Sono Docenti Regionali UG nell'ambito indoor i tesserati FIPAV in possesso di adeguate conoscenze tecniche e regolamentari che hanno superato con esito positivo i previsti corsi di abilitazione o di



aggiornamento organizzati dai Comitati Regionali secondo quanto riportato nelle circolari attuative. Il numero dei partecipanti ai suddetti corsi dovrà essere conforme alle reali esigenze dei Comitati Regionali e, in un contesto di congrua distribuzione territoriale, anche a quelle dei singoli Comitati Provinciali. E' cura dell'Area Sviluppo e Formazione, su indicazione del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, nominare il Docente Nazionale responsabile dei programmi e delle prove di abilitazione dei Corsi. La ratifica del superamento dei corsi di abilitazione e di aggiornamento dei Docenti Regionali degli Ufficiali di Gara è di pertinenza dell'Area Sviluppo e Formazione;

- a2) I Docenti Regionali nell'ambito indoor vengono impiegati, fermo restando quanto previsto dagli artt. 84 comma 3 e 85 comma 3, nelle iniziative di formazione di cui all'articolo 82, punti 1a e 1b (eccetto 1b.1), 2a, 2b, 3 e 4;
- a3) I Docenti Regionali nell'ambito indoor che non svolgeranno attività formativa per un'intera stagione agonistica non saranno confermati. I Commissari Regionali, al termine di ogni stagione agonistica, comunicheranno al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e al Coordinatore Nazionale l'eventuale elenco dei docenti da dismettere per la successiva ratifica da parte dell'Area Sviluppo e Formazione;
- a4) Sono Docenti Regionali UG nell'ambito beach gli arbitri internazionali, candidati internazionali e nazionali di 1° livello individuati dal Settore Nazionale; possono altresì svolgere tale funzione anche i Docenti Nazionali UG operanti in tale ambito;
- a5) I Docenti Regionali nell'ambito beach vengono impiegati nei corsi di cui all'art. 82, punto 1b.1;
- a6) I Docenti Regionali operano nell'ambito delle Scuole Regionali Ufficiali di Gara (S.R.U.G.), che rappresentano, ove costituite, le strutture preposte a sovrintendere ai processi formativi degli Ufficiali di Gara in ambito territoriale;
- b1) Sono Docenti Nazionali UG i tesserati FIPAV in possesso di adeguate conoscenze tecniche e regolamentari, nonché di comprovate esperienze in campo formativo, che hanno superato con esito positivo i previsti corsi di abilitazione programmati dall'Area Sviluppo e Formazione. La ratifica del superamento dei corsi di abilitazione è di pertinenza del Consiglio Federale, su indicazione dell'Area Sviluppo e Formazione;
- b2) I Docenti Nazionali vengono impiegati nelle iniziative di formazione di cui all'articolo 82 punti 1c e 2c. Previa autorizzazione del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, potranno essere utilizzati anche nelle iniziative definite a livello regionale e provinciale e rivolte agli UG delle relative categorie;
- b3) I Docenti Nazionali operano, sotto il coordinamento del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, nell'ambito dell'Area Sviluppo e Formazione;
 - b4) Sara cura del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, al termine di ogni stagione agonistica, sottoporre all'Area Sviluppo e Formazione i nominativi dei Docenti Nazionali da confermare nella funzione; l'eventuale proposta di dismissione sarà portata all'attenzione del Consiglio Federale per la ratifica.
- 2. I Docenti sono tesserati FIPAV che, partecipando con esito positivo ai corsi previsti, vengono abilitati a tale funzione.
 - 3. I Docenti vengono suddivisi in due categorie:
 - 1) Docenti Regionali;
 - 2) Docenti Nazionali.
- 4. Vengono nominati Docenti Regionali i tesserati, segnalati dai Settori Tecnici Regionali, in possesso di adeguate conoscenze tecniche/regolamentari che abbiano superato i corsi previsti. La ratifica delle nomine è di pertinenza del Consiglio Federale.
- 5. I programmi dei corsi e le modalità della prova d'esame sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N.-U.G..
- 6. I Docenti Regionali operano nell'ambito delle Scuole Regionali, che rappresentano, ove costituite, "il contenitore tecnico del Settore Ufficiali di Gara di ogni regione".
- 7. I Docenti Regionali vengono impiegati nei raduni, nelle riunioni tecniche periodiche e nei corsi secondo le modalità previste dagli articoli 93,94 e 95.
- 8. Per la riconferma dell'incarico, i Docenti Regionali dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento previsti



- 9. I Docenti Regionali che non svolgeranno attività formativa per un'intera stagione agonistica non saranno riconfermati. I Commissari Regionali, al termine di ogni stagione agonistica, comunicheranno al S.T.N. U.G. e al Coordinatore Nazionale l'eventuale elenco dei docenti da dismettere.
- 10. Vengono nominati Docenti Nazionali i tesserati, segnalati dal S.T.N.-U.G., in possesso di adeguate conoscenze tecniche/regolamentari, nonché di comprovate esperienze in campo formativo con l'utilizzo di strumenti informatici e/o piattaforme multimediali. La ratifica delle nomine è di pertinenza del Consiglio Federale.
- 11. I programmi dei corsi e le modalità della prova d'esame sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N. U.G..
 - 12. I Docenti Nazionali operano nell'ambito del S.T.N. U.G..
- 13. I Docenti Nazionali vengono impiegati nei raduni, nelle riunioni tecniche periodiche e nei corsi secondo le modalità previste dagli articoli 93, 94 e 95.
- 14. Per la riconferma dell'incarico, i Docenti Nazionali dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento previsti.
- 15. I Docenti Nazionali che non svolgeranno attività formativa per un'intera stagione agonistica non saranno riconfermati. Il Responsabile del S.T.N. U.G. provvederà a comunicare al al Consiglio Federale l'eventuale elenco dei docenti da dismettere.

Art. 84 – Corso per la nomina a Segnapunti e corso per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato

- 1. Il corso per la nomina a Segnapunti ed il corso per tesserati da abilitare alla funzione di segnapunti associato sono indetti dai Comitati Provinciali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Provinciali.
- 2. I programmi dei corsi di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame, differenti per le due figure tecniche, sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N. U.G.. S.N.U.G., validata dall'Area Sviluppo e Formazione.
- 3<mark>. I Docenti dei corsi sono designati dal S.T.R..</mark> Il corso sarà tenuto o da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Commissario Provinciale con il parere positivo del Commissario Regionale.
- 4. Le risultanze del corso per la nomina a Segnapunti vengono inoltrate dal Commissario Provinciale al Commissario Regionale che provvede alla ratifica ed all'invio della documentazione alla Segreteria del Settore Nazionale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.
- 5. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato rimangono presso il Comitato Provinciale che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 85 - Corso per la nomina ad Arbitro indoor e corso per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato

- 1. Il corso per la nomina ad Arbitro indoor ed il corso per tesserati da abilitare alla funzione di arbitro associato sono indetti dai Comitati Provinciali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Provinciali.
- 2. I programmi dei corsi di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame, differenti per le due figure tecniche, sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N. U.G.. S.N.U.G., validata dall'Area Sviluppo e Formazione.
- 3. I Docenti del corso sono designati dal S.T.R.. Il corso per la nomina ad Arbitro sarà tenuto da Docenti Regionali. Il corso di abilitazione alla funzione di Arbitro Associato potrà essere tenuto da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Commissario Provinciale con il parere positivo del Commissario Regionale.



- 4. Le risultanze del corso per la nomina ad Arbitro indoor vengono inoltrate dal Commissario Provinciale al Commissario Regionale che provvede alla ratifica ed all'invio della documentazione alla Segreteria del Settore Nazionale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.
- 5. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato rimangono presso il Comitato Provinciale che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 86 - Corso per la nomina ad Arbitro beach

- 1. Il corso per la nomina ad arbitro beach è indetto dai Comitati Regionali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali.
- 2. I programmi del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N. U.G.. S.N.U.G., validata dall'Area Sviluppo e Formazione.
- 3. I Docenti del corso sono designati dal S.T.R.. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali abilitati nell'ambito del beach volley come riportato all'articolo 83, punto 2.a4.
- 4. Il Commissario Regionale provvede ad inoltrare la documentazione del corso per la nomina ad Arbitro beach nonché i risultati degli esami alla Segreteria del Settore Nazionale per la ratifica da parte del Coordinatore Nazionale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 87 - Corso per la nomina ad Osservatore e corso per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato

- 1. Il corso per la nomina ad Osservatore ed il corso per tesserati da abilitare alla funzione di osservatore associato, sono indetti dai Comitati Regionali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali.
- 2. I programmi dei corsi di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame, differenti per le due entità tecniche, sono determinati dal Consiglio Federale su proposta del S.T.N. U.G.. S.N.U.G., validata dall'Area Sviluppo e Formazione.
 - 3. I Docenti dei corsi sono designati dal S.T.R. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali.
- 4. Il Commissario Regionale provvede ad inoltrare la documentazione del corso per la nomina ad Osservatore ed i risultati degli esami alla Segreteria del Settore Nazionale per la ratifica da parte del Coordinatore Nazionale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.
- 5. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato rimangono presso il Comitato Regionale che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 88 - Corsi per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri della Categoria Regionale in ambito indoor ed in ambito beach

- 1. Il corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri indoor della Categoria Regionale è indetto annualmente dal Coordinatore Nazionale. a seguito di delibera del Consiglio Federale.
- 2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione di Ruolo B2 e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
- 3. Gli arbitri proposti dai Commissari Regionali I candidati parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico che li vedrà impegnati nell'ambito di una manifestazione a carattere nazionale.
- 4. Il corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri di beach volley della Categoria Regionale è indetto annualmente dal Coordinatore Nazionale.
- 5. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione di Beach Volley e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.



- 6. Gli arbitri proposti dai Commissari Regionali I candidati parteciperanno ad un corso selettivo teoricopratico che li vedrà impegnati nell'ambito di più manifestazioni a carattere nazionale nell'ambito giovanile.
- 7. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmessegli dalla Commissione di Ruolo B2 in ambito indoor e dalla Commissione di Beach Volley nello specifico ambito propone i nominativi degli arbitri meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale (Ruolo B2 indoor; 2° Livello beach) al Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 89 - <mark>Corsi</mark> per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Osservatori <mark>della Categoria Regionale</mark>

- 1. I corsi per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Osservatori della Categoria Regionale e per nuovi Osservatori, già Arbitri appartenenti alla Categoria Nazionale, sono indetti dal Coordinatore Nazionale. a seguito di delibera del Consiglio Federale.
- 2. I programmi dei corsi sono definiti dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con il Responsabile Nazionale degli Osservatori ed il Responsabile Nazionale del S.T.U.G.. Settore Tecnico.
- 3. Gli osservatori proposti dai Commissari Regionali I candidati parteciperanno a corsi selettivi teoricopratici che li vedrà impegnati nell'ambito di una manifestazione/gara di carattere nazionale.
- 4. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmessegli dal Responsabile Nazionale degli Osservatori, propone i nominativi degli osservatori meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale (Ruolo B2) all'approvazione del Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 90 - Corso per la nomina di Delegato Arbitrale

- 1. Il corso per la nomina di Delegato Arbitrale è indetto dal Coordinatore Nazionale a seguito di delibera del Consiglio Federale.
- 2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale <mark>in collaborazione con il Responsabile dei Delegati Arbitrali, con il Commissario di Ruolo A, con il Responsabile dei Delegati Arbitrali e con e il Responsabile Nazionale del S.T.U.G.. Settore Tecnico.</mark>
- 3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmessegli dal Commissario di Ruolo A e dal Responsabile dei Delegati Arbitrali, dal Responsabile dei Delegati Arbitrali, propone i nominativi dei delegati arbitrali risultati idonei all'approvazione del Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 91 - Corsi per la nomina di Supervisore Arbitrale e di abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili

- I corsi per la nomina di Supervisore Arbitrale e di abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili sono indetti dal Coordinatore Nazionale. a seguito di delibera del Consiglio Federale.
- 2. I programmi dei corsi sono definiti dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione di Beach Volley e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico. S.T.U.G.
- 3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmessegli dalla Commissione di Beach Volley, propone i nominativi dei supervisori arbitrali risultati idonei all'approvazione del Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.
- 4. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmessegli dalla Commissione di Beach Volley, aggiorna l'elenco degli ufficiali di gara abilitati alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili.



Art. 92 - Corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea

- 1. Il corso di abilitazione per la funzione di giudice di linea è indetto dal Coordinatore Nazionale. a seguito di delibera del Consiglio Federale.
- 2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con il Commissario di Ruolo A sentite le Commissioni di Ruolo A, B1 e il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
- 3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmessegli dal Commissario di Ruolo A, del corso, aggiorna l'elenco degli ufficiali di gara abilitati alla funzione.

Art. 93 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico nei Campionati di Serie A1

- 1. Il corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico è indetto dal Coordinatore Nazionale.
- 2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale sentiti il Referente di tale attività e la Società fornitrice del software.
- 3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze del corso, aggiorna l'elenco degli ufficiali di gara abilitati alla funzione.

Art. 94 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video Check

- 1. Il corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video Check è indetto dal Coordinatore Nazionale.
- 2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con il Segretario del Settore e con le Leghe delle società che utilizzano tale tecnologia.
- 3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze scaturite, aggiorna l'elenco degli ufficiali di gara abilitati alla funzione.

Art. 95 - Raduni precampionato per gli ufficiali di gara

- 1. Tutti gli ufficiali di gara sono tenuti a partecipare ai raduni precampionato annualmente organizzati per categorie di appartenenza dalle strutture preposte così come di seguito indicato:
 - 1a) per la Categoria Provinciale, dalla Commissione Provinciale degli Ufficiali di Gara in collaborazione con il S.T.P. e con il Comitato Provinciale;
 - 1b) per la Categoria Regionale, dalla Commissione Regionale degli Ufficiali di Gara in collaborazione con il Comitato Regionale;
 - 1c) per la Categoria Nazionale, dal Coordinatore Nazionale e dalle rispettive Commissioni Nazionali degli Ufficiali di Gara in collaborazione con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 2. Il calendario ed il programma dei raduni a livello provinciale debbono essere comunicati al Commissario Regionale ed alla Segreteria del Settore Nazionale.
- 3. Il calendario ed il programma dei raduni a livello regionale debbono essere comunicati al Coordinatore Nazionale alla Segreteria del Settore Nazionale ed alla Commissione per il Territorio.
- 4. Il programma dei raduni è di pertinenza dei rispettivi Commissari che si avvarranno, per gli interventi di natura tecnica, di Docenti Regionali designati dal S.T.R.. in ambito provinciale e/o regionale e di Docenti Nazionali designati dal Responsabile Nazionale del Settore Tecnico in ambito nazionale. I Commissari Provinciali e/o Regionali, d'intesa con i rispettivi Comitati, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali e/o Componenti del Settore Nazionale ai raduni di carattere provinciale e/o regionale inoltrando apposita richiesta al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Coordinatore Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale.
- 5. La partecipazione ai raduni è obbligatoria; l'assenza ingiustificata agli stessi costituisce elemento negativo di cui i Commissari dovranno tener conto nella valutazione di fine stagione.



Art. 96 - Riunioni Tecniche Periodiche (RTP) per gli ufficiali di gara

- E' compito dei Commissari Provinciali organizzare, con cadenza preferibilmente mensile, riunioni tecniche/organizzative alle quali sono tenuti a partecipare tutti gli ufficiali di gara del "Quadro Provinciale". delle Categorie Provinciali e Regionali.
- 2. Il calendario ed il programma delle singole riunioni debbono essere comunicati al Commissario Regionale ed alla Segreteria del Settore Nazionale.
- 3. Le tematiche di natura tecnica dovranno essere svolte da Docenti Regionali designati dal S.T.R. in accordo con il Commissario Regionale; per argomenti particolari, possono essere designati esperti della materia oggetto di trattazione.
- 4. E' demandata al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, d'intesa con il Coordinatore Nazionale, la facoltà di proporre annualmente alcuni argomenti tecnici di interesse generale da trattare, su tutto il territorio nazionale, in specifiche riunioni.
- 5. L'assenza ingiustificata alle riunioni costituisce un elemento di cui il Commissario Provinciale terrà conto nella valutazione di fine stagione.
- 6 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Segnapunti Associati ed agli Arbitri Associati come previsto dagli articoli 41 e 42. E' comunque data facoltà ai Comitati Provinciali, per specifiche esigenze locali, organizzare incontri tecnici per tali figure.

Art. 97 - Corsi di aggiornamento per gli ufficiali di gara

- 1. Tutti gli ufficiali di gara sono tenuti a partecipare a Corsi di aggiornamento indetti ai vari livelli (provinciale, regionale, nazionale) dai rispettivi Commissari in collaborazione, rispettivamente, con il Settore Tecnico la S.R.U.G. e con il Comitato territoriale di riferimento.
- 2. Il calendario ed il programma dei corsi a livello provinciale debbono essere comunicati al Commissario Regionale, alla Segreteria del Settore Nazionale ed alla Commissione per il Territorio.
- 3. Il calendario ed il programma dei corsi a livello regionale debbono essere comunicati <mark>al Coordinatore Nazionale ed</mark> alla Segreteria del Settore Nazionale ed alla Commissione per il Territorio.
- 4. Per i corsi di cui ai comma 2 e 3, i Commissari si avvarranno usualmente di Docenti Regionali designati dal S.T.R. I Commissari Provinciali e/o Regionali, d'intesa con i rispettivi Comitati, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali e/o Componenti del Settore Nazionale ai corsi di carattere provinciale e/o regionale inoltrando apposita richiesta al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Coordinatore Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale. e di Docenti Nazionali, designati dal S.T.N.-U.G., per quelli della Categoria Nazionale. I Commissari Provinciali e/o Regionali, d'intesa con i rispettivi Comitati, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali ai corsi di carattere provinciale e/o regionale inoltrando apposita richiesta al Coordinatore Nazionale ed al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
- 5. Nei corsi rivolti agli Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale è prevista la presenza di Docenti Nazionali.
- 6. La partecipazione ai corsi è obbligatoria; l'assenza ingiustificata agli stessi costituisce elemento negativo di cui i Commissari dovranno tener conto nella valutazione di fine stagione.
- 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Segnapunti Associati ed agli Arbitri Associati come previsto dagli articoli 41 e 42. E' comunque data facoltà ai Comitati Provinciali, per specifiche esigenze locali, organizzare incontri tecnici per tali figure.